



Guardia di Finanza
Comando Provinciale Torino



CITTA' DI TORINO

Comune di Torino

**PROTOCOLLO D'INTESA PER IL MONITORAGGIO E IL
CONTROLLO DELLE MISURE DI FINANZIAMENTO PUBBLICO
E DI INVESTIMENTO PREVISTE NEL PIANO NAZIONALE DI
RIPRESA E RESILIENZA (PNRR)**

Il Comune di Torino nella persona del Sindaco, Stefano LO RUSSO

e

Il Comando Provinciale della Guardia di Finanza Torino nella persona
del Comandante, Gen. B. Luigi VINCIGUERRA

di seguito indicate congiuntamente quali "Parti",

PREMESSO che le amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 15, comma 1, della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche e integrazioni, possono concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;

VISTO il Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza (regolamento RFR) con l'obiettivo specifico di fornire agli Stati membri il sostegno finanziario al fine di conseguire le tappe intermedie e gli obiettivi delle riforme e degli investimenti stabiliti nei loro piani di ripresa e resilienza e, in particolare, l'art. 22 recante "*Tutela degli interessi finanziari dell'Unione*", il quale prevede:

- al paragrafo 1, che "*Nell'attuare il dispositivo gli Stati membri, in qualità di beneficiari o mutuatari di fondi a titolo dello stesso, adottano tutte le opportune misure per tutelare gli interessi finanziari dell'Unione e per garantire che l'utilizzo dei fondi in relazione alle misure sostenute dal dispositivo sia conforme al diritto dell'Unione e nazionale applicabile, in particolare per quanto riguarda la prevenzione, l'individuazione e la rettifica delle frodi, dei casi di corruzione e dei conflitti di interessi. A tal fine, gli Stati membri prevedono un sistema di controllo interno efficace ed efficiente nonché provvedono al recupero degli importi erroneamente versati o utilizzati in modo non corretto*";
- al paragrafo 2, che "*Gli accordi di cui all'articolo 15, paragrafo 2, e all'articolo 23, paragrafo 1, contemplano per gli Stati membri i seguenti obblighi: a) verificare regolarmente che i finanziamenti erogati siano stati utilizzati correttamente, in conformità di tutte le norme applicabili, e che tutte le misure per l'attuazione di riforme e progetti di investimento nell'ambito del piano per la ripresa e la resilienza siano state attuate correttamente, in conformità di tutte le norme applicabili, in particolare per quanto riguarda la prevenzione, l'individuazione e la rettifica*



Guardia di Finanza
Comando Provinciale Torino



CITTA' DI TORINO

Comune di Torino

delle frodi, dei casi di corruzione e dei conflitti di interessi; b) adottare misure adeguate per prevenire, individuare e risolvere le frodi, la corruzione e i conflitti di interessi quali definiti all'articolo 61, paragrafi 2 e 3, del regolamento finanziario, che ledono gli interessi finanziari dell'Unione e intraprendere azioni legali per recuperare i fondi che sono stati indebitamente assegnati, anche in relazione a eventuali misure per l'attuazione di riforme e progetti di investimento nell'ambito del piano per la ripresa e la resilienza"; c) corredare una richiesta di pagamento di: i) una dichiarazione di gestione che attesti che i fondi sono stati utilizzati per lo scopo previsto, che le informazioni presentate con la richiesta di pagamento sono complete, esatte e affidabili e che i sistemi di controllo posti in essere forniscono le garanzie necessarie a stabilire che i fondi sono stati gestiti in conformità di tutte le norme applicabili, in particolare in materia di prevenzione dei conflitti di interessi, delle frodi, della corruzione e della duplicazione dei finanziamenti da parte del dispositivo e di altri programmi dell'Unione nel rispetto del principio di una sana gestione finanziaria; e ii) una sintesi degli audit effettuati, che comprenda le carenze individuate e le eventuali azioni correttive adottate";

VISTO il decreto legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, recante "Misure urgenti relative al Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti";

VISTO il "Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza" (di seguito anche "PNRR" o "Piano") approvato con Decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021, notificata all'Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota del 14 luglio 2021;

VISTO il punto 47 della Decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021, nel cui ambito è richiamato il ruolo della Guardia di Finanza nella fase attuativa del PNRR "per la prevenzione, l'individuazione e la correzione delle frodi, della corruzione e dei conflitti d'interesse";

VISTO l'art. 325 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea;

VISTO il Regolamento (CE, Euratom) 18 dicembre 1995, n. 1995/2988, relativo alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità;

VISTO il Regolamento (Euratom, CE) 11 novembre 1996, n. 1996/2185, relativo ai controlli e alle verifiche sul posto effettuati dalla Commissione europea ai fini della tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee contro le frodi e altre irregolarità;

VISTO il Regolamento delegato (UE) n. 2014/204 della Commissione europea del 7 gennaio 2014, recante un codice europeo di condotta sul partenariato nell'ambito dei fondi strutturali e d'investimento europei;

VISTO il Regolamento (UE, Euratom) 18 luglio 2018, n. 2018/1046, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i Regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la Decisione n. 541/2014/UE e abroga il Regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012;



Guardia di Finanza
Comando Provinciale Torino



CITTA' DI TORINO

Comune di Torino

VISTI gli orientamenti sulla prevenzione e sulla gestione dei conflitti d'interessi a norma del Regolamento finanziario di cui alla Comunicazione (2021/C 121/01);

VISTO il decreto legge 31 maggio 2021, n. 77, recante *"Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure"* e, in particolare:

L'art. 7, comma 8, il quale prevede che *"Ai fini del rafforzamento delle attività di controllo, anche finalizzate alla prevenzione ed al contrasto della corruzione, delle frodi, nonché ad evitare i conflitti di interesse ed il rischio di doppio finanziamento pubblico degli interventi, (...) le amministrazioni centrali titolari di interventi previsti dal PNRR possono stipulare specifici protocolli d'intesa con la Guardia di Finanza (...)";*

VISTO l'art. 1, comma 1043, del decreto legge 30 dicembre 2020, n. 178 (Legge di Bilancio 2021), il quale prevede che *"Le amministrazioni e gli organismi titolari dei progetti finanziati ai sensi dei commi da 1037 a 1050 sono responsabili della relativa attuazione conformemente al principio della sana gestione finanziaria e alla normativa nazionale ed europea, in particolare per quanto riguarda la prevenzione, l'individuazione e la correzione delle frodi, la corruzione e i conflitti di interessi, e realizzano i progetti nel rispetto dei cronoprogrammi per il conseguimento dei relativi target intermedi e finali. Al fine di supportare le attività di gestione, di monitoraggio, di rendicontazione e di controllo delle componenti del Next Generation EU, il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato sviluppa e rende disponibile un apposito sistema informatico" denominato "ReGiS";*

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 15 settembre 2021 concernente la rilevazione dei dati di attuazione finanziaria fisica e procedurale per singolo progetto del PNRR;

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e successive modifiche ed integrazioni, relativo alla riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e, in particolare, visto l'art. 4, commi 4 e 4-bis;

VISTA la legge 6 novembre 2012, n. 190, concernente *"Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione"*;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62, avente ad oggetto il *"Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165"* e ss.mm.ii.;

VISTO il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante il *"Codice dei contratti pubblici"* e, in particolare, l'art. 194, comma 3, secondo cui ogni soggetto aggiudicatore provvede alla stipula di appositi accordi con gli organi competenti in materia di sicurezza nonché di prevenzione e repressione della criminalità, finalizzati alla verifica preventiva del programma di esecuzione dei lavori in vista del successivo monitoraggio di tutte le fasi di esecuzione delle opere e dei soggetti che le realizzano;



Guardia di Finanza
Comando Provinciale Torino



CITTA' DI TORINO

Comune di Torino

VISTA la legge 13 agosto 2010, n. 136, recante il *“Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia”*, la quale, all'articolo 3, prevede, tra l'altro, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, l'utilizzo di conti correnti dedicati e di sistemi di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni nonché l'obbligo di riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere, il codice identificativo di gara (CIG) e, ove obbligatorio, il Codice unico di progetto (CUP);

VISTA la legge 23 aprile 1959, n. 189, recante *“Ordinamento del Corpo della Guardia di Finanza”*;

VISTO il decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 68, recante *“Adeguamento dei compiti del Corpo della Guardia di Finanza, a norma dell'articolo 4 della legge 31 marzo 2000, n. 8”* e, in particolare:

- l'articolo 2, comma 2, lettere b), e), m) che assegna alla Guardia di Finanza, tra l'altro, compiti di prevenzione, ricerca e repressione delle violazioni in materia di uscite del bilancio dell'Unione europea, di risorse e mezzi finanziari pubblici impiegati a fronte di uscite del bilancio pubblico nonché di programmi pubblici di spesa e di ogni altro interesse economico-finanziario nazionale o dell'Unione europea;
- l'articolo 3, comma 1, per il quale la stessa Guardia di Finanza, in relazione alle proprie competenze in materia economica e finanziaria, collabora con gli organi costituzionali e, previa intesa con il Comando Generale, può fornire la stessa collaborazione agli organi istituzionali, alle Autorità indipendenti e agli enti di pubblico interesse che ne facciano richiesta;

VISTO l'articolo 36 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 e l'articolo 2, comma 5, del decreto-legislativo 19 marzo 2001, n. 68 concernenti le comunicazioni alla Guardia di Finanza di dati e notizie acquisiti da soggetti pubblici incaricati istituzionalmente di svolgere attività ispettiva o di vigilanza, qualora attengano a fatti che possano configurarsi come violazioni tributarie, ai fini dell'assolvimento dei compiti di polizia economico-finanziaria;

VISTO il Regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati;

VISTO il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante *“Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al Regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE”*;

VISTO il decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, recante *“Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati)”*;

VISTO il decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 51, recante *“Attuazione della direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativa alla protezione delle*



Guardia di Finanza
Comando Provinciale Torino



CITTA' DI TORINO

Comune di Torino

persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio”;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 2018, n. 15, avente ad oggetto “Regolamento a norma dell'articolo 57 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante l'individuazione delle modalità di attuazione dei principi del Codice in materia di protezione dei dati personali relativamente al trattamento dei dati effettuato, per le finalità di polizia, da organi, uffici e comandi di polizia”;

CONSIDERATO che sussiste il reciproco interesse a sviluppare una collaborazione tra il Comune di Torino e il Comando Provinciale Torino, al fine di rafforzare le azioni a tutela della legalità dell'azione amministrativa relativa all'utilizzo di risorse pubbliche e, in particolare, di quelle destinate al PNRR e dal Fondo Complementare, attraverso la prevenzione e il contrasto di qualsiasi violazione, nel quadro delle rispettive competenze, disciplinando modalità di coordinamento e cooperazione idonee a sostenere, nel rispetto dei rispettivi compiti istituzionali, la legalità economica e finanziaria nell'ambito del territorio di competenza,

CONSIDERATO che i soggetti beneficiari – attuatori diretti degli interventi assumono la responsabilità della gestione dei singoli Progetti sulla base degli specifici criteri e modalità stabiliti nei provvedimenti di assegnazione delle risorse adottati dalle Amministrazioni centrali titolari degli interventi e che, in particolare, gli enti attuatori devono rispettare gli obblighi di monitoraggio, rendicontazione e controllo, prevenendo e correggendo eventuali irregolarità;

CONSIDERATO che il suddetto obiettivo può essere efficacemente perseguito promuovendo, nel quadro delle rispettive competenze, articolate e generali modalità di cooperazione interistituzionale, tali da garantire più efficacemente il controllo delle procedure di impiego delle risorse finanziarie e di realizzazione dei progetti finanziati, a tutela dei bilanci pubblici, nazionale ed europeo, tutto ciò premesso e considerato, le Parti convengono e stipulano quanto segue:

Articolo 1

(Ambito della collaborazione)

1. Con il presente accordo le Parti definiscono la reciproca collaborazione, nell'ambito dei rispettivi fini istituzionali e in attuazione del vigente quadro normativo, allo scopo di assicurare la realizzazione del preminente interesse pubblico alla legalità ed alla trasparenza, rafforzando il sistema di monitoraggio e vigilanza con riguardo all'esecuzione di opere pubbliche o di servizi connessi alla realizzazione del PNRR e del Fondo Complementare, in modo da prevenire e contrastare ogni condotta illecita lesiva degli interessi economici e finanziari pubblici.
2. In particolare, è interesse comune delle Parti firmatarie implementare un tempestivo flusso informativo a favore della Guardia di Finanza, quale forza di polizia economico-finanziaria



Guardia di Finanza
Comando Provinciale Torino



CITTA' DI TORINO

Comune di Torino

specializzata nella tutela della spesa pubblica nazionale ed unionale, al fine di contrastare ogni condotta illecita di malversazione, indebita aggiudicazione e/o percezione di risorse finanziarie pubbliche, truffa, frode nell'esecuzione di contratti pubblici e ogni altra attività illecita posta in essere con riguardo all'utilizzo delle risorse finanziarie erogate dall'Unione europea tramite le Amministrazioni centrali dello Stato, anche in compartecipazione con le Regioni, gli Enti locali e con altre Amministrazioni pubbliche, nell'ambito del programma di investimento *Next Generation EU* e con specifico riguardo agli interventi sovvenzionati dal PNRR e dal relativo Fondo Complementare di matrice nazionale.

3. Per la Guardia di Finanza, la collaborazione di cui al comma 1, in particolare, sarà sviluppata tenendo conto degli obiettivi assegnati dal Ministro dell'economia e delle finanze mediante la direttiva annuale per l'azione amministrativa e la gestione e nei limiti delle risorse disponibili.

Articolo 2
(Referenti)

Nel quadro di quanto definito nell'articolo 1, i Referenti per l'attuazione del presente accordo sono:

a. per il Comune:

- (1) sul piano programmatico, Segreteria Generale e Divisione Affari Istituzionali e Presidio Legalità;
- (2) sul piano esecutivo, Dipartimento Fondi Europei e PNRR
Dipartimento Servizi Generali, Appalti ed Economato

b. per il Comando Provinciale della Guardia di Finanza:

- (1) sul piano programmatico, il Comandante Provinciale;
- (2) sul piano esecutivo, i Comandanti di Reparto della Guardia di Finanza di Torino territorialmente competenti.

Articolo 3
(Modalità esecutive della collaborazione)

1. Fermo restando il potere di iniziativa della Guardia di Finanza di cui al D.Lgs n. 68/2001 e il disposto dell'art.36 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, per il perseguimento degli obiettivi del presente Protocollo, il Comune:
- a. comunica con cadenza trimestrale al Comando Provinciale della Guardia di Finanza Torino dati, utili al perseguimento delle finalità collaborative e, in particolare, l'elenco degli interventi / misure / progetti esecutivi ammessi a finanziamento specificando, per ogni



Guardia di Finanza
Comando Provinciale Torino



CITTA' DI TORINO

Comune di Torino

iniziativa finanziata, il C.I.G. (Codice Identificativo di Gara), il relativo C.U.P. (Codice Unico del Progetto) e l'indicazione della missione, componente, investimento e sub-investimento di riferimento, unitamente, per ciascun progetto finanziato:

- ☐ all'Autorità centrale attuatrice e responsabile della misura;
- ☐ all'ammontare dei finanziamenti pubblici complessivamente concessi, suddivisi tra le Autorità pubbliche eventualmente co-finanziatrici;
- ☐ alla descrizione della progettualità con la specificazione dell'oggetto delle prestazioni e delle opere da realizzare;
- ☐ all'individuazione anagrafica dell'intera filiera delle imprese interessate al progetto, tra cui contraenti generali, appaltatori, subappaltatori, altri soggetti economici comunque ricompresi nella progettazione e/o nell'esecuzione dell'opera, compresi i servizi di consulenza, il RUP ed i direttori dei lavori;

b. comunica, oltre ai casi previsti dalla legge, laddove riscontrata, la ricorrenza di elementi astrattamente sintomatici di possibili anomalie di carattere economico-finanziario quali,

- (1) la presenza di collegamenti societari fra appaltatore e subappaltatore;
- (2) la presenza in cantiere di aziende/lavoratori non autorizzati/non qualificati;
- (3) l'avvio di procedure, ad opera della stazione appaltante, finalizzate alla risoluzione del contratto e/o all'applicazione di penali;
- (4) l'avvio di procedure di liquidazione volontaria/coatta amministrativa/fallimento in capo all'appaltatore;
- (5) il ritardo nell'esecuzione dell'opera da parte dell'appaltatore/del subappaltatore, che abbia determinato l'applicazione di penali;
- (6) le varianti/modifiche di cui all'art.106 comma 1 lett. b) e comma 2 del Dlg 50/2016 e s.m.i.

2. La Guardia di Finanza, se ritenuto opportuno, potrà richiedere elementi di dettaglio circa gli interventi di cui sopra avanzando formale richiesta al Referente per il coordinamento delle attività di cui al precedente art. 2, che si impegna a riscontrare tale richiesta con ogni possibile urgenza.

Attesa peraltro la necessità di poter disporre, fin da subito, dell'elenco delle misure e delle spese approvate e finanziate, in attesa dell'implementazione dell'applicativo informativo centralizzato individuato nel Sistema unitario "ReGiS" previsto dall'art.1, comma 1043, legge 30 dicembre 2020, n. 178 (Legge di Bilancio 2021), il Comune procederà all'inoltro della prima relazione recante i dati sopra specificati entro 30 gg. dalla sottoscrizione del presente protocollo, provvedendo successivamente a trasmettere unicamente i dati, le notizie e gli elementi di aggiornamento/novità con cadenza trimestrale.

3. Ferma restando l'autonomia del Corpo nell'analisi e sviluppo degli elementi di cui sia stata ottenuta disponibilità nei modi indicati al comma 1, la Guardia di Finanza:



Guardia di Finanza
Comando Provinciale Torino



CITTA' DI TORINO

Comune di Torino

- a. potrà utilizzare, nell'ambito dei propri compiti d'istituto, i dati e gli elementi acquisiti per orientare e rafforzare l'azione di prevenzione, ricerca e repressione degli illeciti economici e finanziari in danno del bilancio degli Enti locali, dello Stato e dell'Unione europea;
- b. assicura, se del caso, il raccordo informativo e cura l'interessamento, per le eventuali attività operative, dei Reparti del Corpo territorialmente competenti nello sviluppo di indagini, accertamenti e controlli;
- c. nel rispetto delle norme sul segreto investigativo previste dal codice di procedura penale, sulla riservatezza della fase istruttoria contabile e sul segreto d'ufficio, segnalerà alla Parte contraente, laddove necessario per lo svolgimento dei loro compiti istituzionali, le risultanze emerse all'esito dei propri interventi, la quale comunicherà, a sua volta, al Corpo eventuali iniziative assunte e/o i provvedimenti conseguentemente adottati.

Articolo 4

(Collaborazione specifica di contrasto agli illeciti)

1. Allo scopo di consolidare procedure operative e di cooperazione efficaci, le Parti, di comune accordo, possono promuovere e organizzare incontri e riunioni tra i Responsabili delle istruttorie amministrative e rappresentanti dei Reparti operativi della Guardia di Finanza competenti per territorio per esaminare, con maggiore dettaglio, fornendo ogni documentazione utile allo scopo, gli eventuali elementi sintomatici di possibili anomalie di carattere economico-finanziario di cui all'art. 3, punto 1., lett. b., ovvero individuare, sulla base dell'esperienza maturata in corso d'opera, ulteriori alert di rischio.
2. Resta ferma l'autonomia della Guardia di Finanza nello svolgere ulteriori controlli di iniziativa, nell'ambito delle proprie competenze e attribuzioni.

Articolo 5

(Riservatezza e divulgazione dei dati)

1. Con riguardo ai trattamenti di dati personali effettuati in attuazione del presente protocollo le Parti osservano i principi di correttezza, liceità, trasparenza e necessità dettati dal Regolamento (UE) n. 2016/679, nonché le disposizioni del decreto legislativo n. 196 del 2003, del decreto legislativo n. 101 del 2018, del decreto legislativo n. 51 del 2018 e del decreto del Presidente della Repubblica n. 15 del 2018.
2. I dati oggetto di scambio devono essere adeguati, pertinenti e limitati rispetto alle finalità per le quali sono trattati e la trasmissione avviene con modalità idonee a garantire la sicurezza e la protezione dei dati, osservando i criteri individuati dal Garante in materia di comunicazione di informazioni tra i soggetti pubblici.



Guardia di Finanza
Comando Provinciale Torino



CITTA' DI TORINO

Comune di Torino

3. Le parti sono vicendevolmente obbligate al vincolo di confidenzialità per quanto concerne le informazioni, i dati, il *know-how* e le notizie oggetto di scambio reciproco in attuazione del presente protocollo, a eccezione delle informazioni, dei dati, delle notizie e delle decisioni dei quali la legge o un provvedimento amministrativo o giudiziario ne imponga la comunicazione a terzi.
4. La trasmissione delle informazioni relative ai commi precedenti sarà effettuata, di norma, a mezzo posta elettronica certificata (PEC) ai seguenti recapiti:
 - a. Segreteria Generale Comune di Torino: sgto@cert.comune.torino.it
 - b. Comando Provinciale della Guardia di Finanza Torino: to0550000p@pec.gdf.it, ovvero attraverso altri mezzi di volta in volta direttamente condivisi tra le Parti.

Articolo 6 (Ulteriori disposizioni)

1. Allo scopo di consolidare efficaci procedure operative, le Parti, di comune accordo, possono promuovere e organizzare incontri, seminari, nonché interventi formativi rivolti ai dipendenti e corsi di aggiornamento professionale riservati al personale preposto allo svolgimento delle rispettive attività d'istituto.
2. Gli interventi formativi e i corsi di aggiornamento professionale sono espletati compatibilmente con i piani di formazione, in base ai rispettivi ordinamenti.
3. Dal presente protocollo d'intesa non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le parti provvedono alla relativa attuazione con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Articolo 7 (Durata dell'accordo)

Il presente protocollo:

- a. decorre dalla data di sottoscrizione e rimarrà operativo fino all'utilizzo di tutte le risorse finanziarie relative agli interventi previsti nel PNRR e nel Fondo Complementare e al completamento dei correlati interventi ovvero non oltre il 31 dicembre 2026;

md



Guardia di Finanza
Comando Provinciale Torino



CITTA' DI TORINO

Comune di Torino

- b. potrà essere esteso in qualunque momento a ulteriori soggetti attuatori che gestiscano risorse finanziarie ricomprese nel PNRR e nel Fondo Complementare e che abbiano interesse a rafforzare il sistema di controllo sulla legalità degli investimenti;
- c. potrà essere oggetto di eventuali integrazioni o modifiche concordate tra le Parti.

Torino, 14 ottobre 2022

Il Sindaco del Comune di Torino

Stefano LORUSSO

Il Comandante Provinciale della Guardia di Finanza

Gen. B. Luigi VINCIGUERRA